



ILL.MO TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
SEDE DI TRENTO
RICORSO

della sig.ra **Elisa Cis** (c.f.: CSILSE82A63H612C), residente in Ledro (TN), alla Via Giacomo Cis n. 63, del sig. **Guido Pregl** (c.f. PRGGDU50M20A839P), residente in Ledro (TN), alla Via Santa Lucia 36, del sig. **Paolo Cis** (c.f. CSIPLA43H18A839X), residente in Ledro (TN), alla Via Giacomo Cis n. 2, e del sig. **Giorgio Durin** (c.f. DRNGRG63E09B157F), residente in Brescia (BS), alla Via Martinengo da Barco n. 5, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Sandro Manica (c.f. MNCSDR72P30F132N) e Michele Kumar (c.f. KMRMHL78A19A372Z), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Sandro Manica, in Trento, alla Piazza Mostra n. 15, giuste procure speciali in calce al presente atto; ai sensi di legge, gli scriventi difensori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di legge al seguente numero di fax: 0461/266147, ovvero al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: sandro.manica@pectrentoavvocati.it

- ricorrenti -

contro

- il **Comune di Ledro** (c.f. e P.IVA: 02147150227), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Ledro (TN), fraz. Pieve di Ledro, alla via Vittoria n. 5

- Amministrazione resistente -

e nei confronti

- dell'**Azienda agricola Tiboni Davide** (c.f. e P.IVA 02398120226), nella persona del titolare sig. **Davide Tiboni** (c.f. TBNDVD96A02H330Y), con sede in Ledro (TN), alla Via 24 Ottobre, n. 11

-Controinteressata-

per l'annullamento

- del permesso di costruire n. 75/2017 di data 30 novembre 2017, avente ad oggetto "Realizzazione di stalla per caprini e fienile di pertinenza in deroga alle norme di attuazione del P.R.G. sulla/e particella/e pp.ff. 797, 798/1, 798/2 C.C. Bezzecca

- Località Santa Lucia", rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, Servizio edilizia privata del Comune di Ledro (**doc. n. 1**);
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ledro n. 38 di data 31 ottobre 2017, avente ad oggetto "Autorizzazione in merito alla richiesta di realizzazione in deroga ai sensi dell'art. 98 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, da parte del Sig. Tiboni Davide per i lavori di "Realizzazione di stalla per caprini e fienile di pertinenza sulle pp. ff. 798/1, 798/2, 799 C.C. Bezzecca"" (**doc. n. 2**), nonché di tutti gli atti ed elaborati progettuali, dalla medesima approvati, che ne costituiscono "parte integrante e sostanziale";
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

FATTO

1. I signori Elisa Cis, Guido Pregl, Giorgio Durin e Paolo Cis, odierni ricorrenti, sono tutti proprietari di realtà immobiliari ubicate nel Comune di Ledro (TN), in località Dalena - Santa Lucia (**doc. n. 3**).
2. Le proprietà dei ricorrenti risultano ubicate in un contesto di particolare pregio, innanzitutto, naturalistico e ambientale, anche perché caratterizzato dalla presenza di un biotopo (**doc. n. 4**).

La medesima località riveste, altresì, un importantissimo significato storico, in quanto fu teatro della famosa battaglia garibaldina di Bezzecca del 1866 (**doc. n. 5**).

Nella medesima località, sorge altresì, ai margini dei prati, la Chiesa di Santa Lucia *in Pratis*, risalente al XIV secolo - la più antica dell'intera Valle di Ledro - nonché il parco pubblico attrezzato, con apposita zona di ristoro, dedicato al missionario Don Renzo Cassoni, particolarmente frequentato, nella bella stagione, da famiglie con bambini, e dai turisti (conf **doc. n. 4**).

Va da sé che la zona in parola ha sempre costituito, e costituisce, motivo di vanto e di orgoglio per la Collettività locale, sia per le indubbe valenze paesaggistiche e naturalistiche, sia per il valore storico della Chiesetta e commemorativo della battaglia garibaldina - motivi, questi, di attrazione turistica per l'intera Valle.

3. In particolare, gli immobili di proprietà dei ricorrenti sono ubicati, in parte, a confine, e, in parte, nelle immediate vicinanze (a distanze inferiori di 200 metri) rispetto al compendio di proprietà dell'Azienda agricola Tiboni Davide, il quale

ricade, a sua volta, nella zona centrale della medesima località Dalena, Santa Lucia, ossia esattamente su parte dei prati che furono teatro della battaglia garibaldina (**doc. n. 6**).

Va tenuto presente che su detto compendio di proprietà della predetta Azienda agricola risulta precluso, in base a quanto prescritto dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione Unificate del Piano Regolatore Generale del Comune di Ledro, l'insediamento di impianti destinati ad attività zootecniche, i quali, come è noto, comportano un rilevante impatto, sia a livello paesaggistico, sia in termini di rumori, odori, smaltimento dei liquami e deiezioni, prodotti dagli animali, nonché di traffico veicolare per il rifornimento del foraggio e la circolazione dei prodotti.

In particolare, al fine di scongiurare detti effetti, in un'area caratterizzata da particolari valenze storiche e naturalistiche, l'art. 37, comma IV, lett. a.i), prescrive che **"le stalle dovranno essere localizzate su aree distanti almeno 200 m dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature turistiche"** (**doc. n. 7**); e, nel caso, nel raggio di 200 metri dall'area de qua ricadono plurime zone destinate sia a verde pubblico (Parco pubblico attrezzato dedicato al missionario Don Renzo Cassoni), sia a verde privato, tra i quali le zone a verde privato di proprietà dei ricorrenti, Signori Elisa Cis, Guido Pregl e Paolo Cis.

4. Orbene, in data 22 febbraio 2017, l'Azienda agricola Tiboni Davide ha presentato al Comune di Ledro una domanda di concessione edilizia **in deroga**, al fine di realizzare, *in loco*, proprio una impattante "stalla per caprini, fienile di pertinenza", idonea ad ospitare 150 capi di bestiame ed oltre 100.000 Kg di fieno (**doc. n. 8**).

La richiesta di deroga (inizialmente anche rificata ad altri aspetti) è stata inoltrata per superare le prescrizioni applicabili, in punto di distanze minime di rispetto.

Orbene, a fronte del fortissimo impatto che l'opera determinerebbe sul delicato e pregiato contesto dei luoghi - sia il fienile, che la stalla, prevedono altezze sino a 6,45 m, per una volumetria complessiva di oltre 3.400 mc., da realizzarsi a mezzo di uno sbancamento di oltre 1.500 mc. di terreno - la cittadinanza del Comune di Ledro ha avviato alcune iniziative dinanzi ai competenti Organi comunali.

Già in data 8 settembre 2017 è stata presentata, al Comune di Ledro, una petizione popolare ex art. 5, comma 2, lett. b) dello Statuto comunale, **corredata da**

ben 446 sottoscrizioni, con la quale è stata posta all'attenzione dell'Amministrazione comunale la questione del sacrificio dell'interesse pubblico, conseguente all'eventuale approvazione della deroga urbanistica.

Dopodiché, anche a fronte del contegno inerte serbato dall'Amministrazione comunale, il 18 ottobre 2017, i residenti nella Frazione di Bezzecca del Comune di Ledro, hanno presentato all'Amministrazione comunale, quale "Comitato promotore del referendum propositivo frazionale di Bezzecca (ai sensi degli artt. 8 e ss. dello Statuto comunale)", **una richiesta di indizione del "referendum propositivo frazionale di Bezzecca"**, formulando, all'uopo, tre quesiti referendari, che risultavano diretti a sollecitare il Corpo elettorale in ordine alla tutela della pregiata zona de qua, la quale sarebbe stata irrimediabilmente vulnerata dall'iniziativa del privato (**doc. n. 10**).

5. In data 19 ottobre 2017 si è riunito il Consiglio comunale al fine di esaminare la richiesta di deroga urbanistica presentata dal privato.

Senonché, in detta sede, il Consiglio comunale - preso atto della presentazione della richiesta referendaria, e dell'incontestabile incidenza di quest'ultima rispetto alle determinazioni di competenza in punto di deroga urbanistica - ha sospeso la seduta, rinviando ogni decisione all'esito del pronunciamento del Comitato dei Garanti circa l'ammissibilità, o meno, dei quesiti proposti, con riferimento ai quali il medesimo Comune di Ledro aveva già chiesto al predetto Comitato "di valutare l'ammissibilità dei suddetti quesiti referendari" (cfr. **doc. n. 2**).

6. Orbene, è accaduto che il Comitato dei Garanti, riunitosi in data 23 ottobre 2017, dopo aver rilevato che il Comune di Ledro non aveva ancora approvato il "Regolamento previsto ex art. 4 dello Statuto del Comune di Ledro", ha omesso di valutare l'ammissibilità degli specifici quesiti proposti, rimettendosi alle valutazioni del Consiglio comunale (conf. **doc. n. 11**).

7. Inaspettatamente, il Consiglio comunale che, in precedenza, aveva ritenuto di doversi arrestare e di non adottare alcuna determinazione sulla richiesta di deroga, in attesa della decisione del predetto Comitato - ha frettolosamente convocato, per il 31 ottobre 2017, la seduta consiliare diretta all'approvazione della deliberazione di deroga urbanistica per la realizzazione, *in loco*, della stalla - ossia, proprio del provvedimento finalizzato a frustrare *in toto* l'iniziativa referendaria avviata.

Dopodiché, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 38 del 31 ottobre 2017 - omettendo di prendere atto che il Comitato dei Garanti non si era pronunciato sull'ammissibilità dei quesiti, e pure omettendo di impartire, se del caso, al predetto Comitato istruzioni dirette a far sì che il medesimo adottasse le determinazioni di competenza in punto di ammissibilità - ha disposto di accogliere la richiesta del privato, approvando l'autorizzazione in deroga per la realizzazione della stalla per caprini e del fienile di pertinenza. Ciò, pure, soggiungendo, lui, pur se totalmente privo di attribuzione in materia, alcune errate considerazioni in punto di presunta inammissibilità del referendum (**doc. n. 2**).

8. Nell'inevitabile contenzioso instaurato dal Comitato promotore del referendum ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Rovereto, con Ordinanza del 2 febbraio 2018, ha rilevato l'illiceità del non liquet pronunciato dal Comitato dei Garanti ed ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere il pronunciamento del Comitato dei Garanti sui tre quesiti referendari proposti, rilevando che:

-“il Comitato Promotore ha il diritto di pretendere e di ottenere che il Comitato dei Garanti per le consultazioni referendarie del Comune di Ledro prenda in considerazione la sua richiesta di referendum, decidendo – in adempimento dello scopo che gli è stato affidato dallo Statuto comunale - in ordine all'ammissibilità o meno dei tre quesiti referendari sottoposti alla sua attenzione”;

-“Non è accettabile che il Comitato dei Garanti invochi l'assenza di un regolamento per non decidere sulla questione. Questo perché, appare evidente, nel caso di inerzia – voluta o meno che sia - del Comune di riferimento nell'approvare la disciplina regolamentare afferente l'attività del Comitato dei Garanti (e nel presente caso va sottolineato che il Comitato dei Garanti è stato istituito nel 2015 e alla data del ricorso, dicembre 2017, il regolamento attuativo non era ancora stato deliberato), ne conseguirebbe un rinvio sine die dell'esercizio di un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito da parte dei cittadini”;

-“...appare del tutto ragionevole e comprensibile che i cittadini interessati cerchino di promuovere delle iniziative volte a sensibilizzare il Comune, affinché tenga conto del loro punto di vista”;

- “Se non si potesse ottenere subito l'accertamento dell'esistenza di un simile diritto, la previsione del diritto stesso risulterebbe del tutto inutile, soprattutto quando sono in corso decisioni sentite come impopolari e quando ogni altra iniziativa da parte della

cittadinanza è stata del tutto ignorata dall'amministrazione comunale" (doc. n. 12).

9. Nel frattempo, gli odierni ricorrenti, tutti, come detto, proprietari di realtà confinanti o limitrofe all'area oggetto di edificazione, hanno appreso che il Comune di Ledro ha rilasciato all'Azienda agricola Tiboni Davide il permesso di costruire in deroga n. 75/2017 (doc. n. 1). E, come si vedrà, il titolo edilizio è stato rilasciato all'esito di un'istruttoria macroscopicamente carente, la quale, tra l'altro, **ha del tutto obliterato plurimi profili rilevanti finanche per la sicurezza delle persone e delle cose** (violazione della normativa di prevenzione incendi, omessa ed errata verifica della natura geologica dei terreni, anche ai fini dei calcoli strutturali delle fondazioni etc.).

Pertanto, con la più ampia riserva di formulare motivi aggiunti ed ulteriori, i sig.ri Elisa Cis, Guido Pregl, Paolo Cis e Giorgio Durin, come sopra rappresentati e difesi, sono costretti a proporre il presente ricorso avverso gli atti ed i provvedimenti indicati in epigrafe, i quali procurano un gravissimo pregiudizio ai propri diritti ed interessi, per i seguenti

MOTIVI

I

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, Legge prov. 4 agosto 2015, n. 15
Violazione e falsa applicazione dell'art. 37, p.ti 7 e 7.1, delle N.T.A. Unificate del P.R.G. del Comune di Ledro**

Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto, difetto d'istruttoria, omessa valutazione di presupposti, contraddittorietà intrinseca ed illogicità.

Eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria

I provvedimenti impugnati sono radicalmente illegittimi.

Difatti, essi si pongono in diametricale contrasto con la previsione di cui all'art. 37, p.ti 7 e 7.1, delle N.T.A. Unificate del P.R.G. del Comune di Ledro, ai sensi della quale: "Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri: 7.1 Aziende agricole: -superficie fondiaria minima dell'azienda (**solo aree agricole primarie**): mq. 10.000".

Orbene, emerge *ex tabulis*, dai medesimi estratti di P.R.G. della pratica edilizia, che **la superficie fondiaria di cui al lotto di intervento della nuova stalla (pp. ff. 797, 798/1 e 798/2) ricade, integralmente, in area agricola**

secondaria. Inoltre, anche volendo considerare l'intera consistenza aziendale dell'Azienda agricola Tiboni Davide (doc. n. 16), le uniche realtà ricadenti in aree agricole primarie non raggiungono neppure i 5.000 mq (si tratta, esattamente, delle pp. ff. 509/2, 511, 512, 513/1, 798/1 e 1657 C.C. Bezzacca – conf. **doc. n. 17**).

Da qui, la macroscopica violazione della sopra citata disposizione, per radicale ed insanabile difetto del requisito della superficie fondiaria minima dell'azienda, la quale avrebbe dovuto essere necessariamente costituita da una superficie minima di 10.000 mq. di sole aree agricole primarie.

E sia consentito rilevare che l'omessa (illegittima) valutazione di tale rilevante circostanza appare ancor più macroscopica, se si pone mente che il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T., con nota del 19 luglio 2017, a firma del Sostituto Dirigente dell'Ufficio Affari Amministrativi, aveva espressamente precisato al Comune di Ledro che *"Ai sensi dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PRG (...) Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri: superficie fondiaria minima (solo aree agricole primarie) 10.000 mq."* (**doc. n. 14**).

Senonché, pur a fronte di detta, chiara indicazione, il Comune di Ledro ha del tutto omesso di verificare il rispetto dell'indefettibile requisito, incorrendo così in un macroscopico difetto di istruttoria, travisamento ed omessa valutazione di circostanze determinanti in fatto ed in diritto.

Con la conseguenza che si è assentita, del tutto illegittimamente, l'edificazione dell'imponente struttura zootecnica, in difetto della quantità minima di terreni (10.000 mq) intrinsecamente vocati alle finalità agricole (aree agricole primarie), il cui possesso è ritenuto indefettibile dallo strumento urbanistico generale.

II

Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 98, Legge prov. 4 agosto 2015, n. 15

Violazione e falsa applicazione dell'art. 37, co. 4, delle N.T.A. Unificate del P.R.G. del Comune di Ledro

Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 71 del Regolamento edilizio comunale del Comune di Ledro

Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto, difetto d'istruttoria, omessa valutazione di presupposti, contraddittorietà intrinseca ed illogicità.

Eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria

1. Il permesso di costruire è illegittimo, in quanto il progetto assentito - pur a fronte del provvedimento di deroga, disposto con deliberazione del Consiglio comunale di Ledro n. 38 del 31 ottobre 2017 - risulta a tutt'oggi **non conforme ed in contrasto**, per più profili, con le previsioni di P.R.G. e di Regolamento edilizio comunale del Comune di Ledro, in punto di distanze minime da rispettare per la realizzazione delle stalle.

2. In primo luogo, il permesso di costruire ha ad oggetto la *"Realizzazione di stalla per caprini e fienile di pertinenza in deroga alla norme di attuazione del P.R.G. sulla/e particella/e **797**, 798/1, 798/2 C.C. Bezzecca - Località Santa Lucia"*.

Se così è, il permesso non è "coperto" dalla deroga, che invece si riferisce ai lavori da eseguirsi *"...sulle pp.ff. 798/1, 798/2, **799** C.C. Bezzecca"*.

Ne consegue che non essendo stata autorizzata alcuna deroga rispetto alla stalla da realizzarsi **sulla p.f. 797 C.C. Bezzecca**, il titolo edilizio impugnato è stato assentito illegittimamente.

3. Fermo quanto sopra, emerge, altresì, chiaramente che la deroga è stata disposta, esclusivamente, con riferimento alla **sola** zona a "verde" pubblico di cui al Parco Don Renzo.

Risulta infatti *ex tabulis* che l'intera istruttoria effettuata dal Comune di Ledro, e diretta a verificare l'eventuale deroga alle distanze di cui all'art. 37 delle N.T.A. Unificate, ha considerato, esclusivamente, la "minore distanza" rispetto alla predetta zona a verde pubblico.

Difatti, sia la Commissione Urbanistica Consiliare, sia gli Uffici comunali, in sede di istruzione della pratica edilizia, si sono sempre limitati a considerare l'esistenza di detta zona a verde pubblico, e la problematica della distanza dalla localizzazione della stalla, riferita esclusivamente e solo alla medesima zona.

Dopodiché, sulla base di detta, del tutto parziale istruttoria, la deliberazione consiliare che ha autorizzato la deroga, a sua volta, ha effettuato le proprie valutazioni ed ha poi deliberato, esclusivamente, *"in merito alla minore distanza prevista rispetto all'**area a verde pubblico** esistente..."*.

Null'altro.

Ma così facendo, il Comune di Ledro non ha minimamente considerato, né tantomeno ha disposto alcuna deroga, con riferimento alle **ulteriori aree a "verde", di proprietà degli odierni ricorrenti, le quali risultano parimenti ubicate a distanza inferiore di 200 metri dalla localizzazione della stalla.**

In particolare, il Comune di Ledro ha preteso ignorare, omettendo finanche di richiamare l'esistenza di queste zone, che a meno di 200 metri dalla predetta area di intervento sono presenti altre due zone a "verde".

Si tratta, in particolare, di due "zone a verde privato" di proprietà degli odierni ricorrenti: rispettivamente, la p.f. 745/1 di proprietà della Signora Elisa Cis, la quale risulta ubicata a circa 190 metri dalla stalla (ed a 175 metri dall'area della stalla); nonché la p.f. 777 di proprietà del Sig. Guido Pregl, che risulta ubicata a circa 180 metri dalla stalla (ed a 165 metri dall'area della stalla - conf. **docc. nn. 3 e 6**).

Dal che emerge, altresì, che l'Amministrazione comunale ha pure omesso le indefettibili verifiche in punto di distanze, rispetto a realtà immediatamente prossime all'intervento progettato, e tutelate dalla disciplina di P.R.G., che aveva imposto il rispetto, anche in favore di dette aree, di un distacco minimo di 200 metri.

E tale omessa valutazione sembra essere dipesa pure dai contenuti della pratica edilizia, i cui estratti cartografici di P.R.G. (allegati), omettono del tutto di rappresentare le zone a verde privato.

Con la conseguenza che il Consiglio comunale ha del tutto illegittimamente obliterato la esistenza di dette aree, *tamquam non essent*, in sede di autorizzazione alla deroga.

4. Non solo.

Il permesso di costruire risulta illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistica anche sotto ulteriore profilo, a causa di una violazione che affligge, altresì, la presupposta deliberazione di deroga.

Sul punto, va tenuto presente che il citato art. 37, comma 4, lett. a.i), N.T.A. Unificate, prescrive il rispetto della distanza di 200 metri tra **zone** (a verde etc.), da un parte, e le **aree** sulle quali risultano localizzate le stalle, dall'altra ("...*le stalle dovranno essere localizzate su aree distanti almeno 200 m. dalle zone*").

individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, ad attrezzature turistiche”).

Sicché, la disposizione impone il rispetto di una distanza minima tra zone ed aree, e non tra zone e stalla, intesa come costruzione.

Orbene, nel caso di specie, è invece accaduto che la deliberazione impugnata ha considerato, esclusivamente, ai fini della disposta deroga, la distanza tra la zona a verde pubblico e la stalla; e non, come invece avrebbe dovuto, la distanza tra la zona a verde pubblico e l'area di localizzazione della stalla.

Il che risulta chiaramente dagli atti dell'istruttoria, nonché dalla medesima deliberazione, la quale nel disporre la deroga prende in considerazione, esclusivamente, la distanza dalla costruzione.

Ciò, incorrendo in un plurimo ordine di vizi, riconducibili sostanzialmente alla manifesta, errata interpretazione ed applicazione dell'art. 37, comma 4, lett. a.i), N.T.A. Unificate.

Prendendo in considerazione la distanza dalla stalla, e non dall'area di localizzazione delle medesima, l'Amministrazione ha finito per attenuare la rappresentazione dell'eccezione oggetto di deroga, con preclusione di tutte le considerazioni, che avrebbero sicuramente condotto ad esiti differenti.

E difatti, non è stato considerato che l'area di localizzazione della stalla ricade a soli 40 metri dal verde pubblico, e non a 95 metri, come erroneamente ritenuto (conf. **doc. n. 18**).

Non solo; così facendo l'Amministrazione comunale ha, altresì, omesso di considerare e di valutare che l'area di localizzazione della stalla risulta ubicata a distanza inferiore di 200 metri anche dalla proprietà del Sig. Paolo Cis, individuata dalla p.f. 827 in C.C. Bezzecca, la quale ricade in “zona a verde privato”, ossia in una zona, rispetto alla quale l'art. 37 delle N.T.A. prescrive, appunto, il rispetto della distanza di 200 metri (nel caso, il distacco tra la zona a verde privato del ricorrente e l'area di intervento riferita alla nuova stalla è di poco più di 100 metri - **doc. n. 6**).

Ciò senza che detta area a “verde” sia stata minimamente considerata ai fini della deroga, né tantomeno che la deroga sia stata disposta rispetto a detta zona.

Ma non è tutto.

I provvedimenti impugnati hanno totalmente obliterato che l'art. 71 del Regolamento edilizio comunale stabilisce, in punto di rispetto di distanze per la realizzazione di nuove stalle, che "Le nuove stalle devono ... distare almeno metri 100 dalle aree: (...) G) Verde pubblico e parchi urbani; (...)" (doc. n. 19).

Orbene, nonostante la stalla progettata ricade ad una distanza sicuramente inferiore a 100 m. dalla zona a verde pubblico, che ospita il parco "Don Renzo", la deliberazione consiliare impugnata non contiene alcun riferimento al soprarichiamato art. 71 del Regolamento edilizio comunale, che quindi si deve intendere non derogato.

Da qui, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

III

Violazione e falsa applicazione dell'art. 98, legge prov. 4 agosto 2015, n. 15

Violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 3, D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg

Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 3, D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg

Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto, difetto d'istruttoria, omessa valutazione di presupposti, contraddittorietà intrinseca ed illogicità.

Eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria

Eccesso di potere per sviamento

1. Il permesso di costruire è illegittimo per illegittimità derivata, derivante dalla deliberazione di deroga.

Ed, in vero, i vizi che inficiano la predetta deliberazione sono molteplici.

2. Se si scorre la deliberazione n. 38/2017, con la quale il Consiglio comunale ha autorizzato la deroga urbanistica, ci si avvede che la medesima ha **totalmente omesso** qualsiasi valutazione circa l'interesse pubblico perseguito dalla pianificazione, nonché circa l'eventuale prevalenza (o meno) del medesimo, rispetto a quello sotteso alla realizzazione del progetto edificatorio proposto dal privato.

E ciò, in spregio, all'art. 51, comma 3, del nuovo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, di cui al D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, il quale - al pari di quanto precedentemente stabilito dall'art. 39, comma 3, D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg - prescrive che "I provvedimenti provinciali, delle comunità e comunali

che autorizzano la realizzazione di opere in deroga sono sorretti da una congrua e puntuale motivazione, che deve riguardare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e la rilevanza dell'intervento giustificante l'esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all'interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione" (conf. T.R.G.A. di Trento, 25 luglio 2012, n. 246).

In vero, l'apparato motivazionale della deliberazione è rappresentato, in gran parte, dalla mera riproposizione dei contenuti della Relazione tecnica, a firma del progettista, illustrativa del progetto e delle finalità con esso perseguite dall'azienda agricola committente (conf. **docc. nn. 2 e 20**). Nulla di più.

Dopodiché, rispetto al punto che maggiormente rileva, nel provvedimento si legge quanto segue: "Per quanto attiene alla prevalenza del raggiungimento di tali obiettivi rispetto al superamento delle attuali previsioni urbanistiche in merito alla minore distanza prevista rispetto all'area a verde pubblico esistente è opportuno far presente che la sottocommissione CUP, che come detto ha in origine esaminato il progetto, ha ritenuto lo stesso coerente con gli obiettivi di inserimento paesaggistico e di congruità con la destinazione agricola delle aree e che la Soprintendenza BB.CC. (consultata a tal proposito dalla Commissione consiliare urbanistica) ha rilevato, altresì, come "l'integrità" del contesto appaia di fatto già compromesso dall'insediamento industriale sorto immediatamente ad occidente e che il nuovo insediamento rurale non pare in assoluto incompatibile con i caratteri di ambiente e decoro della chiesa di Santa Lucia e del contesto circostante" e che "Sempre in merito alle previsioni di Piano va rilevato, inoltre, che le Norme tecniche d'attuazione originariamente allegata al vigente P.R.G. dell'ex Comune di Bezzecca prevedevano che la distanza delle nuove stalle dalle aree a verde pubblico fosse di 100 mt. e che la previsione più restrittiva è entrata in vigore con le Norme tecniche unificate approvate con delibera di Giunta provinciale n. 1549 del 14 settembre 2015".

Appare, pertanto, evidente che il Consiglio comunale non ha effettuato le valutazioni di competenza, né tantomeno le ha sorrette da "una congrua e puntuale motivazione".

In primo luogo, in quanto le imprescindibili valutazioni di esclusiva competenza del Consiglio comunale circa l'autorizzazione (o meno) della deroga non possono essere rinvenute, neppure implicitamente, nell'aver "fatto presente" i

pareri rilasciati da altri Organi (Sottocommissione CUP e Soprintendenza ai Beni Culturali – **doc. n. 21**), peraltro rispetto a profili che **non** attengono - né potrebbero attenere - minimamente alla deroga.

In secondo luogo, in quanto il mero accenno alla normativa di P.R.G. previgente, senza che null'altra considerazione sia stata soggiunta sul punto, non è parimenti indicativo di alcunché. Senza contare che, a ben vedere, la consapevolezza circa la recente introduzione di un vincolo di distanza più restrittivo (addirittura raddoppiato), avrebbe dovuto indurre il Consiglio comunale a tutt'altre riflessioni.

In terzo luogo, risulta con tutta evidenza che nessuna valutazione è stata effettuata in ordine alla *ratio* sottesa al vincolo di distanza in parola, che è ovviamente quello di **salvaguardare, in primis, le zone ritenute particolarmente sensibili, rispetto all'insediamento, nei paraggi, di un impianto zootecnico.**

Non vi è chi non veda, infatti, che la presenza di una stalla, idonea come nella specie ad ospitare fino a 150 capi di bestiame, comporta conseguenze assai pregiudizievoli (si pensi solo agli odori, ai rumori, alla movimentazione dei mezzi agricoli etc.), per le circostanti proprietà già insediate in zona, soprattutto in presenza di un parco pubblico, frequentato da famiglie con bambini, da beni storici, da insediamenti residenziali, turistici, a verde etc.

Il che è esattamente il caso della località Santa Lucia.

Ed in vero, risulta evidente che il Consiglio comunale, nel caso di specie, ha *in toto* travisato – **sottovalutandola** - la rilevanza della portata prescrittiva dell'art. 37, co. 4, lett. a.i), N.T.A. Unificate.

Se si esamina il verbale della Commissione Consiliare Urbanistica del 6 ottobre 2017 (**doc. n. 18**), è palese che neppure in tale occasione i Consiglieri comunali presenti si sono minimamente preoccupati di valutare l'interesse pubblico perseguito dalla pianificazione, né l'eventuale prevalenza (o meno) del medesimo, rispetto a quello sotteso alla realizzazione del progetto edificatorio proposto dal privato.

Anzi, in tale sede, vi è finanche Chi ha rilevato che *"se l'ex Comune di Bezzecca voleva tutelare questa area doveva porre in essere delle limitazioni e tutele diverse così come per esempio ha fatto l'ex Comune di Conce?" (?!).*

Ciò, come se il vincolo di rispetto della distanza minima, che, di fatto, era già

idoneo a precludere la realizzazione della stalla, non integrasse, già, una limitazione e tutela adeguata.

Orbene, analogo (erronco) ragionamento viene riproposto anche nella deliberazione di deroga n. 38/2017, laddove il Consiglio comunale affronta la questione del "referendum propositivo frazionale", che era stato proposto *medio tempore*, al precipuo fine di consentire l'espressione del Corpo elettorale sulla volontà di preservare (o meno) l'area di Dalena-Santa Lucia dalla realizzazione di una nuova stalla in deroga.

Sta di fatto che la deliberazione n. 38/2017, incentrando le proprie valutazioni su di uno solo dei tre quesiti proposti ("lei è d'accordo che vengano realizzati impianti per attività zootecniche sui prati in località Dalena-Santa Lucia, pp. ff. 798/1/2 e 797 in C.C. Bezzacca, che furono teatro della storica Battaglia del 1866 con protagonista Giuseppe Garibaldi? SÌ NO") ha inspiegabilmente affermato che "il quesito sopra richiamato non mira ad escludere il riconoscimento della deroga urbanistica, bensì ad impedire che su quelle aree siano realizzati tout court dei manufatti e degli impianti zootecnici, **da attuarsi attraverso l'imposizione di un vincolo puntuale di carattere urbanistico quindi con un'attività di carattere pianificatorio**, possibilità che è invece attualmente ammessa dal PRG e dalla legge provinciale urbanistica (art. 112 della L.P. 15/2015)".

L'affermazione è talmente aberrante, che è legittimo dubitare che l'Organo consiliare abbia compreso, appieno, che cosa fosse chiamato, quel giorno, a deliberare.

Se, infatti, i Consiglieri comunali hanno ritenuto che solo l'introduzione di un vincolo puntuale di carattere urbanistico, mercé un'attività di natura pianificatoria, fosse idonea ad impedire la realizzazione sull'area in parola della stalla progettata dal Sig. Tiboni, significa, inevitabilmente, che i medesimi Consiglieri non hanno compreso che il vincolo di rispetto delle distanze era già idoneo a rendere totalmente inattuabile il medesimo progetto edificatorio.

D'altro canto, il Consiglio comunale ha omesso di considerare che il Pianificatore ha sempre confermato la tutela della predetta area; tanto ciò è vero che **già la Relazione tecnico-illustrativa del P.R.G. dell'ex Comune di Bezzacca del 2008 si esprime nel senso di mantenere inalterata l'intera zona di Dalena-Santa Lucia** ("Abbiamo una serie di aree pedemontane che dovrebbero mantenere

inalterate le proprie caratteristiche nel tempo (Val Molini e Dalena), dato che esse presentano caratteristiche geo-morfologiche davvero particolari: sinuosità, cambi di quota, pendii o avvallamenti, alberature consistenti o piantumazioni particolari e comunque tutta una serie di preesistenze che contribuiscono a lasciare un segno forte sul territorio" – **doc. n. 22**).

Sicché, è ancor più evidente che la valutazione compiuta, sul punto, dal Consiglio comunale - sulla quale si è fondata la determinazione di concedere la deroga - è stata gravemente viziata.

4. Ma vi è di più.

L'ulteriore conferma dell'illegittimità del provvedimento di deroga, di cui alla deliberazione C.C. n. 38/2017, consegue proprio al contegno ed alle determinazioni manifestamente contraddittorie, erronee, carenti e sviate, che il Consiglio comunale ha posto in essere con riferimento alla vicenda del "referendum propositivo frazionale".

Sia consentito ricordare che a seguito del deposito presso il Comune di Ledro, in data 18 ottobre 2017, della richiesta di "referendum popolare propositivo" (ai sensi degli artt. 8 e ss. dello Statuto comunale), la seduta del Consiglio comunale, del 19 ottobre 2017, nella quale era prevista la discussione dell'autorizzazione della deroga in parola, è stata sospesa, in quanto si voleva attendere che il Comitato dei Garanti valutasse l'ammissibilità dei quesiti referendari (conf. **doc. n. 2**).

E ciò del tutto correttamente, in quanto era evidente che il fine ultimo perseguito con l'iniziativa referendaria era proprio quello di contribuire, con l'espressione della volontà popolare, ad orientare il Comune in ordine all'eventuale approvazione della deroga, che, nel caso, avrebbe determinato, con la realizzazione della struttura zootecnica progettata, l'irreversibile alterazione della località di Santa Lucia.

Sicché, in data 18 ottobre 2017, "il segretario comunale ha trasmesso la richiesta di referendum al Comitato dei Garanti, chiedendo di valutare l'ammissibilità dei suddetti quesiti referendari" (cfr. **doc. n. 2**).

Con ciò confermando inequivocabilmente: **a)** che il Comitato dei Garanti risultava regolarmente eletto e costituito; **b)** che il medesimo avrebbe potuto, e dovuto, procedere alle valutazioni circa l'ammissibilità dei quesiti formulati.

Senonché, come detto, il Comitato dei Garanti, con nota prot. n. 1434 del 24 ottobre 2014, pervenuta in Comune in data 25 ottobre 2017, dopo aver dato atto della *“mancata trasmissione del Regolamento previsto ex art. 4 dello Statuto del Comune di Ledro”*, ha rilevato che *“la necessità del regolamento è palese”*, rappresentando in fine quanto segue: *“esaminando lo Statuto del Comune di Ledro, il Comitato dei Garanti sottolinea ulteriormente l'importanza del Regolamento in questione, senza il quale la manifestazione della volontà popolare, riconosciuta DE IURE, viene di fatto impedita, pur nella eventualità di una esclusione, se il referendum ricade nel combinato disposto ex art. 9, comma 3, riferimenti “f” e “g”. Si richiama anche il comma 3, ex art. 61: “Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle Leggi del Codice Civile” (doc. n. 11).*

Null'altro.

Sicché, nella sostanza, il Comitato dei Garanti aveva omesso di valutare l'ammissibilità degli specifici quesiti proposti, per mancanza della disciplina regolamentare, rimettendosi sul punto all'interpretazione che il Consiglio avrebbe inteso dare.

Orbene, a fronte dei contenuti di detta nota, il Consiglio comunale - **in palese contraddizione ed incoerenza con le determinazioni assunte alla precedente seduta** -, anziché sciogliere ogni dubbio e precisare al Comitato che ben avrebbe potuto valutare l'ammissibilità dei quesiti, disponendo ogni misura necessaria, ha proceduto nella valutazione della domanda di deroga, come se il Comitato avesse rigettato la domanda referendaria, ovvero come se spettasse al Consiglio detto compito!

Così è avvenuto che, assai confusamente:

- il Consiglio comunale ha trascurato – come se fossero stati rigettati - i primi due quesiti;
- si è arrogato il potere di esaminare il terzo quesito, dopo averlo pure travisato;
- quindi, dichiarando il rigetto di quest'ultimo, ha disposto la deroga.

Con il che, ha preteso di aver operato in modo coerente con la sospensione, che era stata adottata nella seduta del 19 ottobre 2017, mai revocata.

Nulla di più errato e contraddittorio.

Come dichiarato, nelle more, dal Tribunale di Rovereto (Ordinanza del 2

febbraio 2018), **i tre quesiti referendari, allo stato, debbono essere ancora esaminati dal competente Comitato dei Garanti** (il Tribunale di Rovereto, in accoglimento del ricorso, ha disposto quanto segue: *“previa disapplicazione, in quanto illegittima, della delibera del Comitato dei Garanti dd. 24/10/2017, **accerta e dichiara** che i ricorrenti hanno il diritto di ottenere dal Comitato dei Garanti per le consultazioni referendarie del Comune di Ledro, che lo stesso si pronunci sui tre quesiti referendari oggetto della richiesta d’indizione di referendum popolare propositivo per cui è causa; che sul Comitato dei Garanti grava il corrispondente obbligo giuridico di pronunciarsi motivatamente sull’ammissibilità dei tre quesiti” - doc. n. 12).*

Da qui, la conferma dell’erroneità dei presupposti della deliberazione di deroga disposta dal Consiglio Comunale, la quale, all’evidenza, è stata assunta sul presupposto (errato) del superamento e accantonamento definitivo della domanda referendaria; interferenza che, invece, a tutt’oggi, ancora sussiste.

5. Le varie circostanze denunciate confermano che l’intera fase procedimentale relativa all’approvazione della “deroga” è stata mal governata dall’Amministrazione comunale, in violazione delle disposizioni indicate in epigrafe.

E ciò è avvenuto anche e, soprattutto, per un errore di precomprensione da parte del Consiglio comunale, che emerge con chiarezza *ex tabulis*.

Sul punto, risulta sintomatica la circostanza che nella deliberazione **si giunge ad adombrare, incredibilmente, che la decisione di deroga sia stata assunta per evitare conseguenze risarcitorie pregiudizievoli per la P.A.** (nella deliberazione di deroga si rileva l’opportunità di delibare l’istanza del privato e di dare quindi corso al procedimento *“...che diversamente potrebbe essere fonte di danno risarcibile per l’Amministrazione comunale...”*).

Ciò mentre è ben noto - e doveva esserlo anche al Consiglio comunale - che **non esiste un “diritto” del privato alla deroga urbanistica al P.R.G.**, con conseguente inconfigurabilità di qualsivoglia pretesa risarcitoria.

Da qui l’ulteriore grave vizio di travisamento e di sviamento della funzione.

IV

Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, Legge prov. 4 agosto 2015, n. 15

Violazione e falsa applicazione del D.M. 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”

Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto, difetto d'istruttoria, omessa valutazione di presupposti, contraddittorietà intrinseca ed illogicità.

Eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria

1. I provvedimenti impugnati sono radicalmente illegittimi, anche perché il progetto assentito è totalmente errato e carente sotto il profilo geologico e geotecnico.

Dalla Relazione del 15 gennaio 2018, a firma del dott. Marino Motta (**doc. n. 24**), che si intende in questa sede integralmente richiamata, emergono, inequivocabilmente, gravissime erroneità e carenze della Relazione geologica-geotecnica di progetto (**doc. n. 23**), **le quali comportano una situazione di grave pericolosità, che conseguirebbe all'edificazione.**

Ciò, in ragione di insanabili errori di progettazione, sotto il profilo statico e strutturale, e di gravi carenze, idonee ad inficiare finanche i calcoli strutturali delle opere di fondazione - con ogni intuibile conseguenza per il pericolo di crollo della struttura, e possibili danni, anche irreparabili, a persone e cose.

In primo luogo, è emerso che la Relazione geologica-geotecnica di progetto è stata redatta **senza effettuare la benché minima verifica diretta dello stato reale dei luoghi.**

In particolare, con riferimento al fondamentale profilo del **pericolo sismico**, la Relazione di progetto - eseguita, come detto, in difetto di qualsivoglia approfondimento *in situ* - è incorsa in una macroscopica erroneità, qualificando i terreni locali come appartenenti alla Categoria dei suoli di fondazione di tipo "B" ("*...depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti...caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 360 m/sec e 800 m/sec.....*").

Ciò mentre, dall'adeguata campagna geofisica di misurazione diretta sui terreni locali, emerge che detti terreni devono essere classificati, al contrario, come suoli di fondazione di tipo "D" ("*...depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consistenti caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 120 m/sec...*").

Ne consegue che i terreni interessati *"risultano essere costituiti da terreni a grana fine (sabbie e sabbie limose sature d'acqua) scarsamente consistenti, i cui valori caratteristici risultano essere stimabili in valori del tutto diversi da quelli*

indicati dal Professionista geologo e trasmessi all'ingegnere strutturista ai fini dei calcoli strutturali...".

Sicché, **"il calcolo strutturale dell'edificio di progetto si basa su dati geotecnici dei terreni di fondazione del tutto errati, non basati su alcuna osservazione o indagine diretta. Tale situazione si riflette pesantemente sui calcoli strutturali delle opere di fondazione ed il dato evidenzia come anche il progetto strutturale, di conseguenza, sia basato su considerazioni iniziali errate e, conseguentemente, sia esso stesso errato"**.

2. In secondo luogo, sono emerse gravissime carenze ed erroneità in punto di caratterizzazione dei luoghi, le quali risultano parimenti **strettamente funzionali e prodromiche ai calcoli strutturali delle opere di fondazione**.

Sussistono, infatti, in violazione delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (c.d. Norme Tecniche per le Costruzioni), palesi carenze ed erroneità:

- dell'inquadramento geologico (stratigrafico in particolare) ed idrogeologico del sito, presumibilmente in conseguenza dell'omessa indagine geognostica in sito; ciò, peraltro, in spregio a quanto prescritto dall'art. 6.1.2 delle NTC 2008 (le c.d. "Norme tecniche per le costruzioni", approvate con D.M. 14 gennaio 2008), che prescrive "specifiche indagini e prove";
- della definizione del livello stratigrafico nel quale si attesteranno le opere fondazionali di progetto (definizione mancante);
- della definizione dei valori caratteristici dei terreni di fondazione, i quali sono stati ricavati da valori caratteristici di altri terreni (non definiti, né localizzati), e pertanto in violazione di quanto prescritto ai punti 6.2 e 6.2.2 delle NTC 2008, circa la necessità di effettuare "specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno" nonché di provvedere alla "interpretazione dei risultati di prove e misure in sito";
- della definizione delle caratteristiche idrogeologiche locali, essendo stato omesso un approfondimento sito-specifico e non risultando, quindi, verificato lo stato reale del luogo (il quale risulta "notoriamente caratterizzato da costante presenza di ristagni stagionali d'acqua (sia dopo le nevicate invernali, sia dopo precipitazioni meteoriche stagionali) e da puntuali piccole ma significative emergenze d'acqua diffuse");

- della definizione della locale soggiacenza di eventuali falda/falde, e delle relative oscillazioni stagionali (dati omessi);
- della verifica della stabilità nei confronti del fenomeno della c.d. "liquefazione dei terreni di fondazione" (verifica omessa), come stabilito dal punto 7.11.3.4. delle NTC 2008; la predetta verifica, nel caso, **risulta obbligatoria e non può essere omessa**, anche e proprio alla luce dei dati caratteristici che sono stati rilevati *in situ*. L'omissione di specie, in palese violazione di legge, è tanto più grave nella misura in cui la verifica del fenomeno della liquefazione dei terreni di fondazioni risulta *"fondamentale ai fini della sicurezza statica del complesso opere di fondazione/terreno"*.

Infine, è emerso **l'errato dimensionamento esecutivo dei pozzetti di dispersione delle acque meteoriche delle superfici di progetto.**

Difetta, *in toto*, l'analisi granulometrica dei terreni, con le conseguenti problematiche di equilibrio idrologico ed idrogeologico.

Da qui, l'insanabile difetto di istruttoria, in ordine a problematiche di particolare rilevanza.

Sono stati, infatti, *in toto* obliterati profili essenziali per garantire la sicurezza dell'edificazione assentita, che ad oggi non risulta in alcun modo assicurata.

V

Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, Legge prov. 4 agosto 2015, n. 15
Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, legge 26 luglio 1965, n. 966, del D.M. 16 febbraio 1982, nonché del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151
"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto, difetto d'istruttoria, omessa valutazione di presupposti, contraddittorietà intrinseca ed illogicità.

Eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria

I provvedimenti impugnati sono illegittimi, in quanto si pongono in diametrico contrasto con la disciplina indicata in epigrafe, in materia di prevenzione degli incendi.

Il che evidenzia, anche sotto altro profilo, la superficialità dell'attività istruttoria effettuata, nel caso di specie, dal Comune di Ledro, il quale ha completamente obliterato anche questi ulteriori aspetti, fondamentali per garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

In proposito va tenuto presente che l'art. 3, D.M. n. 151/2011 stabilisce che:

"1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa".

Orbene, l'intervento edilizio progettato rientra certamente in un'**attività di cui all'Allegato I, categoria B.**

In particolare, si tratta dell'**attività n. 36** ("Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m").

Nel caso di specie, infatti, è oggettivo che il fienile, posto a pochi metri dalla stalla (che potrà ospitare fino a 150 capi di bestiame) è idoneo ad ospitare **"quantitativi in massa superiori a 50.000 kg"**.

Il progetto ha, infatti, previsto la realizzazione di un fienile **idoneo ad ospitare, addirittura, ben oltre 100.000 kg di fieno.**

L'attività zootecnica ivi prevista comporta un consumo di fieno che già nel caso dei 100 capi, "inizialmente" previsti (conf. Relazione tecnica, **doc. n. 20**), è pari a **ben 90.000 Kg**; e che qualora fossero poi ospitati 150 capi di bestiame - per i quali la stalla risulta dimensionata -, giungerebbe a **135.000 kg**¹.

¹ Ogni capo di bestiame consuma, mediamente, circa 900 kg/anno di massa secca.

D'altra parte, **la medesima Relazione tecnica, allegata al progetto, attesta che la capacità produttiva dell'azienda agricola è pari a 64.035 Kg di fieno** (conf. **doc. n. 20**).

Orbene, a fronte di tali dati oggettivi, del tutto illegittimamente, il provvedimento edilizio è stato rilasciato, pur se il progetto non è stato sottoposto al controllo di prevenzione incendi, prescritto dalla sopra richiamata disposizione.

Risulta dal progetto che l'odierna Controinteressata, al fine di sottrarsi al doveroso controllo, ha dichiarato che *"l'utilizzo e le attività connesse all'edificio da erigersi sulla p.f. 797 e 798/2 C.C. Bezzecca non rientrano nell'elenco di quelle soggette al controllo di prevenzione incendi ...in quanto l'attività di stoccaggio deposito fieno prevede una quantità massima cumulata, in funzione della gestione di alimentazione animale, inferiore ai 500 qli (rif. Attività 50.000 kg attività n. 36 allegato I)"* (**doc. n. 8**).

Ciò del tutto incredibilmente, se si pone mente che, come detto, è stata la medesima Relazione tecnica di progetto ad attestare una capacità produttiva di gran lunga superiore ai 50.000 kg.

Ma tant'è.

Ancora più incredibile risulta l'*escamotage* che la medesima azienda controinteressata ha ritenuto di utilizzare al fine di sottrarsi al doveroso controllo di prevenzione incendi, laddove è stato precisato, con una mera postilla della Relazione tecnica, che *"Non sarà mai stoccato tutto il fieno contemporaneamente"* (sic) (**doc. n. 20**)

A ben vedere, l'azienda ha preteso realizzare un fienile di grandi dimensioni, sicuramente sottoposto ai controlli di prevenzione incendi di legge, e sottrarsi, nel contempo, a detti controlli sostenendo che il fienile non verrebbe utilizzato integralmente!

Appare evidente la totale erroneità ed irrilevanza di un siffatto assunto, ai fini del rispetto degli adempimenti di legge, vieppiù posti a presidio del primario interesse pubblico alla sicurezza dei nuovi insediamenti.

Da qui, la manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati, che hanno autorizzato la realizzazione di un intervento edilizio e l'insediamento *in loco* di un'attività zootecnica che potrà arrivare ad ospitare fino a 150 capi di bestiame ed

a ricoverare oltre 100.000 Kg di fieno, **senza che l'azienda agricola abbia nemmeno sottoposto il relativo progetto alle competenti Autorità, anche al fine di ottenere le eventuali prescrizioni dirette ad approntare gli adeguati mezzi di difesa per affrontare un eventuale incendio.**

Il che risulta ancor più grave se si pone mente che l'Amministrazione comunale ha rilasciato il titolo trascurando gli intuibili rischi che possono conseguire per l'attività dell'azienda agricola e per le proprietà limitrofe (si ricorda che nella zona vi sono, tra l'altro, un parco pubblico attrezzato, frequentato da famiglie e bambini, una chiesa di epoca medioevale, abitazioni, strutture ricettive turistiche ed anche un ristorante).

VI

Violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 83, Legge prov. 4 agosto 2015, n. 15

Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 42 e 44, N.T.A. Unificate del P.R.G. del Comune di Ledro

Violazione e falsa applicazione del Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e ss. mm., recante "Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto"

Violazione e falsa applicazione del Testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss. mm., recante "Disposizioni provinciali in materia di distanze"

Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto, difetto d'istruttoria, omessa valutazione di presupposti, contraddittorietà intrinseca ed illogicità.

Eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria

1. Il lotto edificatorio su cui è stata assentita la realizzazione della nuova stalla confina a sud-est con la p.f. 1663, la quale risulta identificata sin dal P.R.G. 2008 del Comune di Ledro come **strada locale esistente (doc. n. 25)**.

Si tratta, in particolare, di una strada rurale, che consente l'accesso ai fondi limitrofi.

Ebbene, le N.T.A. Unificate del Comune di Ledro, all'art. 44, comma 4, prevedono che all'interno delle fasce di rispetto delle strade risulta vietata qualsiasi nuova edificazione.

E ciò, in ossequio ed applicazione della relativa disciplina provinciale, in materia di fasce di rispetto stradale, prevista dal Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e ss. mm., espressamente richiamato dal predetto art. 44.

In particolare, è previsto che *"...nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è **vietata qualsiasi nuova edificazione**, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale"* (art. 6, Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e ss. mm.).

In base alla relativa Tabella B, riferita alla determinazione della fascia di rispetto stradale *"al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento"*, **la fascia di rispetto è pari a 10 m, misurabile dal limite della sede stradale.**

Se così è, considerato che **il nuovo edificio assentito verrà realizzato, come da progetto, ad una distanza di 5 metri dal confine** (conf. **doc. n. 16**), risulta palese l'illegittimità del permesso di costruire assentito dal Comune di Ledro, in spregio al divieto di edificazione stabilito dalla disciplina applicabile in materia.

2. Il medesimo progetto prevede, altresì, la realizzazione di un consistente scavo proprio a confine con la predetta strada (conf. **doc. n. 27**).

E' prevista, in particolare, la realizzazione di una **rampa a confine, di altezza superiore a 1,5 m** (quantomeno nella sezione evidenziata nella Tavola T07 - **doc. n. 27**), la cui pendenza non è dichiarata e non risulta determinabile.

Ebbene, considerato il fronte di intervento, nonché la necessità di consolidare il sedime stradale, per evitare cedimenti, si ritiene che l'opera di specie rientri tra quelle non realizzabili in fascia di rispetto stradale, in quanto equiparabile ad "edificazione".

3. In ogni caso, sotto altro profilo, risulta comunque palese la violazione dell'art. 10, comma 1, del Testo coordinato dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss. mm., recante "Disposizioni

provinciali in materia di distanze”, applicabile in forza dell’art. 6 delle N.T.A. Unificate, ai sensi del quale “1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all’articolo 9, comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini: a) terrapieni artificiali: devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E’ fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l’altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m”.

Nel caso di specie, non solo non risulta dimostrato il rispetto della pendenza di 45°.

Viepiù, in ogni caso, posto che l’altezza rilevabile dalla sezione contenuta nella Tavola T07 è **superiore a 1,5 metri**, la realizzazione della rampa a confine necessita del consenso della Proprietà confinante, che non è stato mai richiesto, né ottenuto.

La p.f. 1663 ha, infatti, natura di consorzialità, di cui è “titolare” anche l’odierna ricorrente, Signora Elisa Cis, la quale non ha mai prestato consenso alcuno (conf. **doc. n. 3**).

Anche da qui, pertanto, un’ulteriore profilo di illegittimità del titolo edilizio assentito.

VII

Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, Legge prov. 4 agosto 2015, n. 15
Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, N.T.A. Unificate del P.R.G. del Comune di Ledro

Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto, difetto d’istruttoria, omessa valutazione di presupposti, contraddittorietà intrinseca ed illogicità.

Eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche sotto altro profilo.

Il progetto assentito prevede la realizzazione di un nuovo piano di spiccato, sul quale verranno realizzati gli edifici di progetto (stalla e fienile).

Sebbene sia totalmente assente, negli elaborati della pratica edilizia, un’adeguata progettazione sul punto, risulta che il nuovo piano di spiccato verrà ricavato sbancando un quantitativo di terreno di oltre 1.500 mc, e quindi realizzato a quota inferiore rispetto al piano di campagna (o superficie naturale del terreno).

Ebbene, in proposito, l'art. 5, co. 3.3., N.T.A. Unificate stabilisce quanto segue: *"Superficie naturale del terreno: per superficie naturale del terreno, contenuta nella definizione di "piano di spiccato" della legge provinciale per il territorio, si intende il "piano di campagna" ossia il profilo naturale del terreno come risulta allo stato di fatto, **prima di ogni intervento di modifica, documentato da rilievo planialtimetrico**, sul quale deve essere impostato il nuovo fabbricato.*

*Qualora la morfologia del terreno lo richieda, può essere consentito modificare il piano di campagna nei limiti stabiliti dalla legge provinciale per il territorio come riportato nella definizione di "Piano di spiccato". **Il nuovo piano di campagna dovrà risultare da specifico progetto che dovrà contenere le motivazioni e le giustificazioni dell'intervento**. La richiesta di modifica del piano di campagna può essere allegata alla domanda di concessione ad edificare con **specificata separata documentazione** (...)."*

Risulta *ex tabulis* che la pratica edilizia in parola, sia pur riferita ad un progetto che determina, incontestabilmente, la variazione del piano di campagna, non solo non pare adeguata nel documentare il prescritto rilievo planialtimetrico del profilo naturale; **vieppiù, soprattutto, risulta del tutto priva di qualsivoglia "specifico progetto che dovrà contenere le motivazioni e le giustificazioni dell'intervento", nonché priva della "richiesta di modifica del piano di campagna ... con specifica separata documentazione"**.

Anche da qui, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, per la violazione dei parametri indicati in epigrafe.

CONCLUSIONI

Si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale accolga il ricorso e le domande ivi formulate, con ogni conseguente statuizione anche in ordine ad onorari e spese di giudizio.


In via istruttoria, si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale:

- ordini all'Amministrazione comunale resistente l'esibizione di tutta la documentazione in originale concernente i provvedimenti impugnati;
- voglia disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio/Verificazione diretta a verificare i dati geologici e geotecnici dei terreni di fondazione, la relativa classificazione, la caratterizzazione dei luoghi, anche ai fini dei calcoli strutturali delle opere di fondazione.

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il contributo unificato versato è pari ad € 650,00.

Si attesta la conformità tra il contenuto del documento elettronico e quello cartaceo.

Arco (TN), Trento, 12 febbraio 2018



avv. Sandro Manica


avv. Michele Kumar


PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Guido Pregl (c.f. PRGGDU50M20A839P), residente in Ledro (TN), alla Via Santa Lucia 36, delego gli avv.ti Michele Kumar (c.f. KMRMHL78A19A372Z) e Sandro Manica (c.f. MNCSDR72P30F132N) a rappresentarmi e difendermi nel ricorso di cui al presente atto, per l'annullamento del permesso di costruire n. 75/2017 del 30 novembre 2017, rilasciato dal Comune di Ledro, e di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, con ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di proporre istanze cautelari e motivi aggiunti e di farsi sostituire, ed eleggo domicilio PRESCO L'AVV. SANDRO MANICA, TRENTO, PIAZZA MOSTRA 15.

Reso edotto che il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente in esecuzione della presente delega, presto informato consenso ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m., acconsentendo altresì alla permanenza negli archivi informatici degli atti contenenti i dati personali anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato.


Guido Pregl

E' autentica

Avv. Michele Kumar


PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Paolo Cis (c.f. CSIPLA43H18A839X), residente in Ledro (TN), alla Via Giacomo Cis n. 2, delego gli avv.ti Michele Kumar (c.f. KMRMHL78A19A372Z) e Sandro Manica (c.f. MNCSDR72P30F132N) a rappresentarmi e difendermi nel ricorso di cui al presente atto, per l'annullamento del permesso di costruire n. 75/2017 del 30 novembre 2017, rilasciato dal Comune di Ledro, e di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, con ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di proporre istanze cautelari e motivi aggiunti e di farsi sostituire, ed eleggo domicilio PRESSO L'AVV. SANDRO MANICA, IN TRENTO, PIAZZA MOSTRA 15.

Reso edotto che il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente in esecuzione della presente delega, presto informato consenso ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m., acconsentendo altresì alla permanenza negli archivi informatici degli atti contenenti i dati personali anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato.


Paolo Cis

E' autentica


Avv. Michele Kumar


PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta Elisa Cis (c.f. CSILSE82A63H612C), residente in Ledro (TN), alla Via Giacomo Cis 63, delego gli avv.ti Michele Kumar (c.f. KMRMHL78A19A372Z) e Sandro Manica (c.f. MNCSDR72P30F132N) a rappresentarmi e difendermi nel ricorso di cui al presente atto, per l'annullamento del permesso di costruire n. 75/2017 del 30 novembre 2017, rilasciato dal Comune di Ledro, e di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, con ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di proporre istanze cautelari e motivi aggiunti e di farsi sostituire, ed eleggo domicilio PRESO AVV. ~~FREZZESE~~ SANDRO MANICA, TRENTO, PIAZZA MOSTRA 15.

Resa edotta che il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente in esecuzione della presente delega, presto informato consenso ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m., acconsentendo altresì alla permanenza negli archivi informatici degli atti contenenti i dati personali anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato.


Elisa Cis

E' autentica


Avv. Michele Kumar

RELATA DI NOTIFICA EX L. 21 GENNAIO 1994, N. 53

Ai sensi e per gli effetti della l. 21 gennaio 1994, n. 53, io sottoscritto avv. Michele Kumar, del Foro di Trento, con studio in 38122 - TRENTO, alla Piazza Mostra n. 15 e 38062 - ARCO (TN), Via S. Caterina n. 60/C, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento n. 1632.08/a del 17.11.2008, in qualità di procuratore e difensore delle Parti ricorrenti Signori Elisa Cis, Guido Pregl, Paolo Cis e Giorgio Durin, ho notificato copia conforme del suesteso ricorso con procure in calce, composto da n. 3.1 pagine, esclusa la relata di notifica, a:

- Comune di Ledro, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede **in 38060 - LEDRO (TN), alla via Vittoria n. 5 - fraz. Pieve di Ledro**, ivi trasmettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76344718532-6, previa iscrizione al n. 102 (centodue) del mio registro cronologico, dall'Ufficio Postale di Trento, in data corrispondente al timbro postale impresso a margine

avv. Michele Kumar



- Azienda agricola Tiboni Davide, nella persona del titolare, Sig. Davide Tiboni, **in 38060 - Ledro (TN), alla Via 24 Ottobre n. 11**, ivi trasmettendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76344718531-4, previa iscrizione al n. 103 (centotre) del mio registro cronologico, dall'Ufficio Postale di Trento, in data corrispondente al timbro postale impresso a margine

avv. Michele Kumar



